

Bruxelles, 21 gennaio 2015  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2014/0079 (NLE)

---

---

5263/15  
ADD 1 REV 1

PECHE 19

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea <i>- Adozione</i>

---

**Dichiarazione della Commissione**

Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2010, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Pertanto, in merito alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo di pesca con le Seychelles per quanto riguarda le acque circostanti Mayotte, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.

### **Dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio dissente dalla dichiarazione della Commissione secondo la quale dalla sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 deriverebbe che tutte le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Il Consiglio ritiene che dalla suddetta sentenza non sia possibile trarre una simile conclusione. La scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto in questione. Nel caso specifico della dichiarazione dell'Unione europea al Venezuela, la Corte ha ritenuto che lo scopo della dichiarazione non fosse quello di garantire la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Tuttavia, l'attuale accordo contiene un elemento cruciale di fissazione delle possibilità di pesca a disposizione delle Seychelles nelle acque di Mayotte.

Pertanto, visti lo scopo e il contenuto dell'accordo, che include la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che la base giuridica sostanziale della decisione relativa alla conclusione dell'accordo faccia riferimento all'articolo 43 del TFUE nella sua integralità.

## Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito osserva che la definizione di "acque dell'UE" all'articolo 2, lettera d), dell'accordo proposto è poco chiara e incoerente con la definizione di "acque unionali" all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) (1380/2013).

Quest'ultima definizione non fa alcun riferimento alle acque "soggette alla giurisdizione dell'UE" ma precisa che le acque dell'Unione sono quelle "poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri". Non spetta all'UE ma agli Stati membri esercitare la loro giurisdizione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Il Regno Unito rileva che l'accordo proposto non può cambiare la suddivisione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. La definizione di "acque dell'UE" nell'accordo proposto dovrebbe essere coerente con la definizione di "acque unionali" del regolamento di base della PCP.

---